

ACCORDO

TRA

- **Ministero per i Beni e le attività culturali (MiBAC) – Direzione generale “Biblioteche ed istituti culturali”** - C.F. 80205730585 - in persona del rappresentante legale *p.t.* dott.ssa Paola Passarelli- con sede in via Michele Mercati, n. 4 - 00197 – Roma.

E

- **Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.)**, C.F. 01336610587 in persona del rappresentante legale *p.t.* (allegata delega) con sede legale in Viale della Letteratura, n. 30 - 00144 Roma.
- **Associazione Italiana Editori (AIE)**, C.F. 01416360152 in persona del rappresentante legale *p.t.* (allegata delega) con sede legale in Corso di Porta Romana, n. 108 - 20122 Milano.
- **Federazione Nazionale Sindacato Autori (FNSA)**, C.F. 97761760582 in persona del rappresentante legale *p.t.* con sede legale in Via del Vantaggio, n. 22 – 00186 Roma.
- **Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC-CGIL)**, C.F. 97015090588 in persona del rappresentante legale *p.t.* (allegata delega) con sede legale in Piazza Sallustio, n. 24 – 00187 Roma.

PREMESSO CHE

a) L'articolo 68, legge 22 aprile 1941, n. 633 (d'ora in avanti Legge autore, o LdA), così come modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, legge 18 agosto 2000, n. 248 e, successivamente, sostituito dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, consente la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, e dispone altresì che le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, nei limiti suddetti, possono essere effettuate con corresponsione agli aventi diritto di un compenso in forma forfettaria, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 181-*ter* della stessa LdA;

b) L'art. 181-*ter*, comma 1, della citata legge n. 633 del 1941 demanda alla S.I.A.E. il compito di riscuotere e ripartire il compenso di cui al precedente punto a) prevedendo altresì, a tale scopo, la stipula di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate per la determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso;

c) L'art. 1, comma 171, della legge 4 agosto 2017, n. 124 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*” che ha modificato alcune disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 c.d. “Codice dei beni culturali”, con particolare riferimento all'art. 108 disciplinante “*Canoni di*



concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione”;

d) I compensi forfettari inerenti le riproduzioni effettuate all'interno delle biblioteche pubbliche statali hanno formato oggetto di apposito accordo, ai sensi dell'art. 181- *ter*, comma 1, tra le parti firmatarie a partire dal 14 ottobre 2005;

e) L'accordo di cui al precedente punto prevedeva la suddivisione delle biblioteche di pertinenza in fasce, in corrispondenza del numero di fotocopie effettuate, cui coincideva un compenso fissato forfettario individuato per scaglioni;

f) Gli articoli 4 e 7 del suddetto accordo prevedevano la possibilità di riadeguare le fasce, sulla scorta delle indagini statistiche del MiBAC e delle rilevazioni effettuate dalla SIAE, anche tramite terzi, in accordo con la Direzione generale e con le singole biblioteche, al fine di verificare la quantità delle copie effettuate, monitorare l'accordo ed eventualmente operare una diversa collocazione delle stesse biblioteche nelle varie fasce;

g) Con nota del 17 dicembre 2012, prot. n. 30534, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali ha reso note le motivazioni sottese alla revisione dell'accordo del 14 ottobre 2005;

h) Con nota del 07 ottobre 2013, prot. n. 21423, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali ha previsto la sospensione del suddetto accordo;

i) Per il periodo 2013-2015 le parti hanno ritenuto di poter allineare le reciproche posizioni mediante un accordo transattivo, sottoscritto in data 12 luglio 2018, che tenesse conto del numero di riproduzioni effettivamente effettuate dalle biblioteche pubbliche, nel periodo di riferimento, sulla scorta dei dati da queste comunicati al SISTAN, escludendo dal conteggio le biblioteche che non offrono più il servizio di reprografia. All'esito di tale ricalcolo, la somma convenuta tra le parti a stralcio e definizione del periodo 2013-2015 è stata di € 80.000,00 (euro ottantamila/00). I termini dell'accordo transattivo sono stati asseverati da apposito parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha ritenuto congrua la somma pattuita;

j) I termini del presente accordo sono stati direttamente elaborati dalle parti a seguito di appositi incontri e trattative, avuto riguardo al quadro normativo vigente, anche sulla scorta del monitoraggio effettuato dagli uffici del MiBAC volto ad accettare il numero delle fotocopie effettuate nelle biblioteche pubbliche statali, escluse quelle annesse ai Monumenti nazionali.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1

1. Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente accordo.

ds VP ER M UB J.

Art.2

1. Il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 181-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (LdA), ha per oggetto le riproduzioni delle opere dell'ingegno protette da diritto d'autore, esistenti nelle biblioteche pubbliche statali ed effettuate all'interno delle stesse, fatte per uso personale, entro il limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Si intendono compresi nell'accordo i servizi di riproduzione eventualmente concessi in *outsourcing* a condizione che il servizio avvenga all'interno dei locali delle biblioteche ed attenga alla attività svolta dalle biblioteche.

Art. 3

1. La SIAE, l'AIE, la FNSA e il SLC-CGIL, manlevano il MiBAC in ordine ad eventuali omissioni od errori di individuazione dei soggetti di cui all'articolo 181-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 4

1. Le parti convengono che la remunerazione dei compensi per i diritti di cui all'art. 68, comma 5, LdA, con riferimento al triennio 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, venga fissata sulla base di un corrispettivo annuale determinato in forma forfettaria tenuto conto di quanto dedotto in premessa nonché dell'accordo raggiunto tra le parti nei termini di cui al successivo articolo;

Art.5

1. Per le annualità 2016, 2017 e 2018, la Direzione generale biblioteche e istituti culturali liquiderà l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascuna annualità per un totale complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00 euro) nelle modalità di seguito indicate:
 - Euro 100.000 (centomila/00 euro) entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte della S.I.A.E.;
 - Euro 50.000 (cinquantamila/00 euro) successivamente all'emissione della fattura da parte della S.I.A.E. entro e non oltre il 31 marzo 2019;
2. I pagamenti sono sospensivamente condizionati alla registrazione del presente accordo da parte degli organi di controllo.

Art. 6

1. In relazione all'attribuzione dei compensi ai rispettivi titolari dei diritti, il Mibac-Direzione generale biblioteche e istituti culturali, la SIAE e le associazioni rappresentative degli aventi diritto, anche per il tramite di terzi, possono effettuare rilevazioni statistiche a campione delle copie effettivamente fatte all'interno delle biblioteche pubbliche statali, oggetto del presente accordo.
2. Le singole biblioteche, con congruo preavviso da parte della SIAE, sulla base di modalità concordate tra la SIAE e la Direzione generale biblioteche e istituti culturali, senza alcun onere a loro carico, collaboreranno con la SIAE e con i soggetti indicati da questa per la realizzazione di dette rilevazioni, anche sulla base delle eventuali documentazioni e basi di dati già in loro possesso.
3. I dati e le informazioni raccolte nel corso delle rilevazioni di cui al presente articolo saranno utilizzati:
 - a) al fine di ripartire i compensi tra gli aventi diritto, salvo diverso accordo tra le parti interessate;
 - b) al fine di attuare un monitoraggio dell'andamento dell'accordo, in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle attività di fotocopiatura all'interno delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 7

1. In ordine al rispetto dei limiti del 15% di ciascuna opera e dell'uso personale delle copie effettuate, sanciti dall'art. 68 della Legge sul diritto d'autore, le biblioteche pubbliche statali si impegnano ad informare gli utilizzatori, con appositi avvisi o altri mezzi ritenuti idonei, circa le previsioni di legge.

Art. 8

1. Il presente accordo ha validità per il triennio 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 e non è soggetto a rinnovo tacito.

Il presente accordo sarà sottoposto agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 17/09/2018

Mibac

Direzione Generale Biblioteche

Francesca P. UB

e Istituti Culturali

Il Direttore Generale

SIAE Società Italiana degli

Autori Editori

Il Direttore Generale

AIE - Associazione Italiana Editori

AIE - Associazione Italiana Editori

SLC-CGIL - Sindacato Lavoratori Comunicazione

FNSA - Federazione Nazionale Sindacato Autori

Linda Bruna Malapert

La SIAE, l'AIE, la FNSA e l' SLC-CGIL dichiarano di aver letto e di approvare, ai sensi degli articolo 1341 e 1342 del codice civile, l'articolo 3.

SIAE Società Italiana degli Autori Editori

Il Direttore Generale

AIE - Associazione Italiana Editori

SLC-CGIL - Sindacato Lavoratori Comunicazione

Eugenio

FNSA - Federazione Nazionale Sindacato Autori

Linda Bruna Malapert

All. deleghe dei legali rappresentanti